Assicurazione per la responsabilità civile del vettore trasporti stradale

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "ASSICURAZIONE TRASPORTI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza prevede un risarcimento per danni provocati alle cose di terzi trasportate da un vettore stradale.

RC del Vettore Stradale



Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.

L'assicurazione è prestata per una o più delle seguenti garanzie, in base a quanto scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto e riportato nel frontespizio di polizza e precisamente:

- Garanzia "A" Assicurazione della responsabilità civile durante il trasporto con autoveicoli di targa determinata;
- Garanzia "B" Assicurazione della responsabilità civile da presa in consegna a riconsegna;
- Garanzia "C" Assicurazione della responsabilità civile per furto o mancata riconsegna delle merci.



Che cosa non è assicurato?

- In dipendenza di altre responsabilità contrattuali incombenti sul vettore rispetto a quelle descritte nel contratto sottoscritto;
- X In dipendenza di eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
- X Per perdita o avaria di carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli isotermici e frigoriferi.
 - Con riferimento alla Garanzia "A" ed alla Garanzia "B" sono inoltre esclusi i danni in conseguenza di fatti avvenuti in conseguenza di:
- Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- Esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del
- Atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili, da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- Atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- Contaminazione radioattiva e assimilati: radiazioni contaminazione radioattiva e assimilari. radiazioni lonizzanti o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari, elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi, armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o · in generale – per scopi pacifici, armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- Movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani:
- Attacchi cibernetici: uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti o eventi;
- imes Furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazioni delle merci o mancata consegna;
- X Da atti o omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- Da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini:
- Da infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- Da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- Da bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non saino state adeguatamente protette con teloni impermeabili; in caso di trasporti a mezzo autocisterna, da dispersione o colaggio del prodotto, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola/collettore o da rottura della valvola/collettore o da rottura della valvola/collettore, durante le operazioni di carico e scarico; restano comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.
 - Inoltre Generali Italia non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nel contratto qualora la prestazione della copertura assicurativa, il pagamento dell'indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio esponga Generali Italia medesima a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti di qualsiasi giurisdizione alla quale Generali Italia sia assoggettata.
- Con riferimento alla Garanzia "C" sono esclusi i danni nei trasporti di pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi.



Ci sono limiti di copertura?

Il limite dell'indennizzo a carico di Generali Italia è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dal comma 2 dell'art. 1696 del Codice Civile come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286 per i trasporti nazionali, pari a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, sino alla concorrenza per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma specificata nel contratto, oltre alle spese di perizia ed a quelle di salvataggio ed a quelle per resistere in giudizio all'azione del danneggiato (queste ultime nel limite di un quarto del massimale indicato nel contratto).

Con riferimento alla Garanzia "C", l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico per ogni sinistro la percentuale del

- 10% nel caso di furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo in cui era riposta:
- 20% nel caso di furto della merce senza sottrazione del veicolo in cui era riposta.

Inoltre per ogni sinistro verrà applicata la franchigia fissa di euro 125,00.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino, esclusi i viaggi ai quali è applicabile la Legge 1621 del 6 dicembre 1960 (Convenzione di Ginevra 19.5.1956 CMR)



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto. In caso di sinistro si ha il dovere di prendere tutti i provvedimenti per evitare o diminuire il danno, provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate, non apportare, per quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, del Perito o dell'Agente di Generali Italia, trasmettere il reclamo del danneggiato e tutta la documentazione di corredo a Generali Italia o all'Agenzia cui è assegnato il contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio e le sue regolazioni a consuntivo, con le modalità e termini stabiliti nel contratto, devono essere pagati a Generali Italia S.p.A. o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta il contratto è prorogato per una durata pari ad un anno e così successivamente. Se il contratto è stata stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo di copertura coincide con la durata del contratto il quale in tal caso non si rinnova tacitamente alla scadenza.

Le Parti possono convenire che in ogni caso, a prescindere dalla sua durata, il contratto non si rinnovi tacitamente alla scadenza, nel qual caso ciò deve essere indicato espressamente in polizza



Come posso disdire la polizza?

In generale per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia. In specifico, puoi recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, inviando la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza. Infine, hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine.